

e. V

CONSIGLIO REGIONALE VENETIA  
Atti Consiglio n° 260/A III Legislatura

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI LL.RR. 23/6/80 N° 79 E  
19/3/82 N° 13 IN MATERIA DI TRASPORTI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 18/10/1982.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

~~10811.102~~

11011.152

10/685/UC


OGGETTO: Schema d.d.l.: "Modifiche ed integrazioni leggi regionali 23.6.1980, n.79 e 19.3.82, n.13 in materia di trasporti".

## RELAZIONE

Lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, predisposto dall'Assessorato Trasporti, ha ottenuto il nulla osta degli Assessori preposti al Dipartimento Territorio.

Questo Ufficio, che ha apportato al testo modifiche marginali, non ha osservazioni da formulare.

Il Coordinatore  
(Dr. Nicola Cardinale)



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

## Relazione al disegno di legge

Con la legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, che ha recepito la normativa statale contenuta nella legge quadro 10 aprile 1981, n° 151, relativa all'ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali, sono stati stabiliti i nuovi criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali a sostegno dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Conseguentemente, l'applicazione della L.R. 23.6.1980, n°79, è stata limitata all'esercizio 1981 per quanto riguarda gli articoli dal 19 al 26 del Titolo IV "Interventi Finanziari". E' opportuno, però, apportare una modificazione all'art. 25 della predetta legge, che prevede la revisione annuale della sovvenzione di esercizio sulla base di risultanze consuntive, atteso che detta revisione, dopo l'introduzione del nuovo sistema contributivo, ha perso di significato per quanto attiene la sua adozione come sovvenzione preventiva sull'esercizio successivo a quello oggetto della revisione. E' stata infatti valutata l'opportunità di stabilire un nuovo termine ai fini della revisione delle sovvenzioni già determinate in via preventiva per l'anno 1981. A tal fine l'art.1 stabilisce che detta revisione va effettuata, a presentazione di domanda, da parte della ditta interessata, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, con il secondo comma dell'art. 8 della suscitata legge regionale, è stato stabilito che, in sede di prima applicazione della legge, le Aziende interessate avrebbero dovuto presenta-

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

re domanda per accedere ai contributi "entro sessanta giorni" dall'entrata in vigore della legge stessa, "a pena di esclusione". E poiché la legge regionale n° 13/1982 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 25 marzo 1982, se ne deduce che la stessa è entrata in vigore il 9 aprile e che, pertanto, i sessanta giorni di tempo concessi per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 8 giugno u.s..

Nonostante il preciso disposto legislativo e nonostante la norma fosse stata esplicitamente richiamata all'attenzione delle Aziende interessate, a mezzo di lettera raccomandata n° 26/3219 del 13 maggio 1982, si è dovuto constatare che due Imprese hanno presentato la domanda fuori termine, mentre un'altra decina di Imprese non ha mai riscontrato la nota dell'Assessorato, per cui le une e le altre resteranno escluse dal contributo se non si provvederà a rimmetterle nei termini.

Il provvedimento appare opportuno soprattutto per quanto riguarda le due Imprese che hanno presentato la domanda fuori termine attesa l'importanza sociale dei servizi da esse svolti. Si tratta delle Imprese Ciccimarra Sante di Cisternino concessionaria di un servizio operaio da Cisternino alla Zona Industriale di Bari e dell'Impresa Roberto Francesco Paolo di Noci che è concessionaria di analogo servizio per operai da Noci alla Termosud di Gioia del Colle oltre che di altro servizio rurale nella zona di Noci ed anche del servizio urbano di Noci. Infatti, se a fronte del diniego del contributo le due ditte dovessero abbandonare i servizi, potrebbero determinarsi difficoltà per una loro eventuale immediata sostituzione a mezzo di aziende pubbliche atteso che non sono stati ancora costituiti e resi funzionanti i Consorzi di Gestione pre

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

visti dalla legge dell'ERPT.

Inoltre non può trascurarsi la circostanza per cui le suddette Imprese ritardatarie hanno anche ricevuto, fino a tutto il mese di maggio 1982, acconti sul contributo definitivo che sarà determinato con le modalità previste dalla stessa L.R. n° 13/1982.

Nessuna preoccupazione desta invece il mancato accesso al contributo delle restanti ditte trattandosi di imprese concessionarie di soli autoservizi stagionali estivi e come tali meno interessate all'intervento contributivo.

Al fine di consentire a tutte le Imprese comunque interessate di accedere al contributo regionale, l'art. 2 riapre i termini per la presentazione delle domande rideterminandoli in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica.

L'integrazione del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale n° 13/1982 si rende necessario per sopperire ad una evidente lacuna della legge stessa (art. 3).

Con l'occasione si rimedia, inoltre, anche ad un errore materiale (art. 4) della legge che, a seguito dei vari emendamenti subiti, ha fatto diventare sesto un comma che in origine era quarto e come tale è indicato nell'ottavo comma.

**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

"Modifiche ed integrazioni leggi Regionali 23.6.80, n.79 e 19.3.82,  
n.13 in materia di Trasporti".

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

## Disegno di legge

"Modifiche ed integrazioni leggi Regionali 23.6.80, n.79 e 19.3.82, n.13 in materia di Trasporti".

### ART. 1

Il primo comma dell'art. 25 della L.R. 23.6.1980, n° 79, la cui applicazione, a norma dell'art. 3 della L.R. 19.3.1982, n° 13, è limitata al 31.12.1981, è così modificata:

"A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta Regionale."

"Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale."

Il quarto comma del medesimo art. 25 della L.R. 23.6.1980, n° 79, è soppresso.

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO AI TRASPORTI

ART. 2

Il termine di sessanta giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, è ~~computato e~~ decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, è aggiunto il seguente comma:

"Le Aziende e le Imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, debbono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità competente".

ART. 4

Nel comma ottavo dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n° 13, le parole "quarto comma" sono sostituite con le parole "sesto comma".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Tramesso alla Commissione Consiliare permanente il